

ODG 3199
24.07.2019

La Settima Commissione propone all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

1) - 1058/VV/2013 – (relatore Consigliere MICCICHE')

Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari

Indice

1. Premessa.....	p. 2
Ricognizione normativa: i tirocini formativi non curricolari	
• Art. 37 legge 211/2011	
• Art. 73 legge 98/2013	
• Art. 44 legge 247/2011 e DM 58/2016	
2. Il ruolo attuale del CSM.....	p. 6
3. Il contenuto minimo essenziale dello strumento organizzativo dei tirocini.....	p. 8
a. Documento informativo del Dirigente dell'ufficio.....	p. 8
b. Nomina e ruolo del coordinatore dei tirocini.....	p. 8
c. Nomina e ruolo del magistrato affidatario.....	p. 9
d. Progetto formativo.....	p. 9
e. Redazione di una breve relazione da parte del magistrato affidatario.....	p. 11
f. Rilascio di una relazione e/o attestazione dell'esito del tirocinio.....	p. 11
g. Modalità di erogazione della formazione.....	p. 11
h. Risorse materiali ed informatiche.....	p. 12
4. Peculiarità dei tirocini ex art. 73 legge 98/2013.....	p. 13
a. Modalità e requisiti per l'accesso.....	p. 13
b. Coordinamento con la disciplina dell'ordinamento forense e quella delle SSPL.....	p. 14
5. Convenzioni: prassi e criticità.....	p. 15
6. Precedenti consiliari.....	p. 16
7. Problematiche applicative.....	p. 18
a. Borsa di studio.....	p. 18
b. Tutela INAIL.....	p. 19
c. Verifica condizioni di accesso.....	p. 19
d. Sospensione del tirocinio.....	p. 20
e. Svolgimento del tirocinio in più uffici.....	p. 20
APPENDICE NORMATIVA.....	p. 23

1. Premessa

Le modifiche normative susseguitesi negli ultimi anni in materia di tirocini formativi e le numerose questioni emerse nella loro applicazione pratica e nella conseguente operatività quotidiana, impongono, oltre che una ricognizione normativa della materia, anche una nuova ed ampia riflessione sulle problematiche concrete riscontrate negli uffici giudiziari.

Con la presente risoluzione si intende fornire, all'esito di un'attività di ricerca a livello nazionale e di indicazioni operative fornite da magistrati che si sono occupati e si occupano dei tirocini formativi, uno schema omogeneo ed unitario relativo al funzionamento degli stessi oltre ad offrire ai Dirigenti degli Uffici ed ai Formatori precise indicazioni sull'applicazione ed il funzionamento dell'istituto in oggetto. Si intende inoltre provvedere ad un compiuto aggiornamento della precedente risoluzione del 29 aprile 2014.

Il definitivo consolidamento dei tirocini formativi deriva dall'acquisito modello di strumento organizzativo che gli stessi rappresentano per il lavoro quotidiano del magistrato, con cui lo *stagista* collabora a stretto contatto, usufruendo di una preziosa formazione e contribuendo a velocizzarne il lavoro, anche grazie all'uso degli strumenti informatici (quale la consolle dell'assistente).

Sia le disposizioni in materia di tirocini formativi (artt. 37 legge 111/2011 [1] e 73 legge 98/2013 [2]), che quelle in materia di istituzione dell'Ufficio per il processo (l'art. 50 del d.l. 114/2014, conv. in l. 90/2014, "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" ha introdotto l'art. 16-*octies* [3] rubricato "*Ufficio per il processo*") hanno sottolineato e dato particolare rilevanza alla creazione di un nuovo modello organizzativo volto a rendere più efficiente il lavoro del magistrato e dell'Ufficio giudiziario, a fronte di un'espressa funzione formativa degli stage in favore dei tirocinanti.

Proprio in quest'ottica il Consiglio, con delibera del 18 giugno del 2018 e con ulteriore recente delibera del 15 maggio 2019 sull'Ufficio del processo, ha dato rilievo all'impiego dei tirocinanti, valutandone il contributo come elemento fondamentale nella strutturazione dell'Ufficio per il processo, anche alla luce dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi in termini di risparmio di spesa (cd. legge Pinto), maggior efficienza dell'attività giudiziaria – sia del giudice che del pubblico ministero –, riduzione della durata dei procedimenti e smaltimento dell'arretrato.

Ricognizione normativa: i tirocini formativi non curricolari

In continuità con la precedente delibera, il Consiglio intende affrontare le questioni applicative relative alle diverse tipologie di **tirocini formativi non curricolari**.

I tirocini formativi non curricolari, di cui si occupa quindi la presente delibera, sono i seguenti:

- I il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111) [1], che prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria di stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire lo svolgimento – presso i rispettivi uffici – del primo anno del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense;
- II il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 [2], e successivamente emendato più volte negli anni da numerose e significative riforme, che prevede un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di 18 mesi, presso gli Uffici della giustizia ordinaria e amministrativa, eventualmente anche mediante la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 37 D.L. del 2011, n. 98;
- III il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 44 legge 31 dicembre 2012, n. 247, regolamentato dal D.M. del 17 marzo 2016 n. 58 [4], che prevede la possibilità per il praticante avvocato di svolgere, anche a seguito della stipulazione di convenzioni di cui all'art. 37 D. L. del 2011, n. 98, l'attività di praticantato presso gli uffici della giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria, per un periodo di durata non superiore a 12 mesi.

Per chiarezza si individuano i tirocini **curricolari**, che invece sono:

- quelli finalizzati al completamento della formazione universitaria mediante la realizzazione di attività pratiche in strutture interne o esterne all'università e di orientamento al lavoro per studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi. L'art. 18 legge 24 giugno 1997 n.196 (cd. legge Treu) [5], consente agli studenti universitari di effettuare *stage* e tirocini formativi presso aziende e Pubbliche Amministrazioni al fine di orientare i giovani studenti al mondo del lavoro. Oggi tali tirocini sono sostituiti o quantomeno affiancati dai tirocini *ex lege* 20 giugno 2012 n. 92 (cd. legge Fornero), sempre diretti a studenti nell'ottica di orientamento al lavoro, con la previsione di erogazione di un compenso da parte delle Regioni;
- quelli previsti dall'art. 16 d. lgs 17 novembre 1997 n. 398 [6], istituiti mediante la stipula di convenzioni fra le SSPL e gli uffici giudiziari (per una durata di massimo dodici mesi ai sensi dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 [7]).

Per consentire una più immediata comprensione delle caratteristiche di ciascuna tipologia di tirocinio, si propone uno **schema sintetico e riassuntivo**:

Tirocinio art. 37 l. 111/2011	Tirocinio art. 73 l. 98/2013	Tirocinio art. 44 l. 247/2012 DM 58/2016
Solo con Convenzioni, previo parere favorevole del consiglio giudiziario	Accesso diretto o tramite convenzioni previste dall'art. 37 L 111/2011	Accesso diretto e tramite convenzioni ex art. 37 l. 111/2011
Durata 1 anno , in sostituzione del primo anno del corso di dottorato di ricerca, corso di specializzazione per professioni legali o pratica forense per ammissione esame di avvocato	Possibile solo UNA volta, per un periodo complessivo di 18 mesi con accesso diretto a concorsi indetti da amministrazione giustizia ordinaria, amministrativa e Avvocatura dello Stato ; valutato per un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per avvocato e notaio ; per il medesimo periodo ai fini di frequenza scuola di specializzazione per professioni legali	Tirocinio presso uffici giudiziari in sostituzione di attività di praticante avvocato per un periodo massimo di dodici mesi , in ciascun ufficio almeno 6 mesi ; qualora il praticante avvocato abbia svolto intero periodo di tirocinio presso uno o più uffici ex art. 73, comma 1, in possesso di requisiti di cui al medesimo comma, può al termine dei 12 mesi presentare domanda ai sensi del comma 3 di predetto articolo per stage formativo per ulteriore 6 mesi
Presso tutti gli uffici giudiziari	Presso tutti gli uffici giudiziari	Presso tutti gli uffici giudiziari
Tirocinante assiste e coadiuva magistrato che ne fa richiesta nel compimento di ordinarie attività, anche con compiti di studio	Tirocinante assiste e coadiuva magistrato che ha espresso disponibilità ovvero magistrato designato da capo ufficio SOLO in caso di necessità di garantire continuità formazione. A magistrato affidati massimo due tirocinanti	Tirocinante assiste e coadiuva magistrato; sotto sua guida e controllo provvede a studio fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; predispone minute provvedimenti, assiste in udienza e camera consiglio, salvi casi particolari; deve apprendere anche modalità svolgimento servizio amministrativo
	Può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato ricerca, tirocinio per accesso alle professioni di avvocato e notaio e frequenza corsi scuole di specializzazione per professioni legali, purché con modalità compatibili con adeguata formazione	Può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché con orari compatibili con puntuale ed effettivo svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto d'interesse. Inoltre, è prevista possibilità di frequentare studio professionale
Consentita partecipazione a convenzioni di terzi finanziatori	Consentito apporto finanziario di terzi, anche mediante istituzione di borse di studio sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi ufficio, o delegati, nel rispetto disposizioni art. 73	
Magistrato formatore redige al termine relazione sull'attività e su formazione professionale acquisita,	Magistrato formatore redige relazione finale e dirigente rilascia attestazione	Praticante redige analitica relazione su attività svolta, affidatario sottoscrive attestando la veridicità

da trasmettere a enti competenti		dei dati e conformità del tirocinio a progetto formativo ufficio la trasmette al competente COA. COA certifica compiuto tirocinio
	Ministero della Giustizia fornisce a stagisti dotazioni strumentali, possibilità di accedere a sistemi informatici ministeriali e necessaria assistenza tecnica	
Non sono previste borse di studio, indennità, rimborso spese e trattamento previdenziale, se non tramite convenzioni con "terzi finanziatori" che possono prevedere borse di studio e rimborsi	Borsa di studio 400 euro mensili nei limiti quota prevista da Ministero su base di indicatori ISEE calcolato per prestazioni erogate a studenti universitari	
	Titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti da amministrazione giustizia ordinaria, amm.va e avvocatura stato. Per altri concorsi pubblici, titolo preferenza a parità di titoli e merito. Titolo di preferenza per nomina di GOT e VPO	
	Magistrato affidatario acquisisce titolo per valutazione professionalità, incarichi direttivi e semidirettivi	
	formazione è curata unitamente a SSM e a SSPL	
Non costituisce pubblico impiego	Non costituisce pubblico impiego	Non costituisce pubblico impiego

Chiarite le caratteristiche dei diversi tipi di tirocinio, si deve constatare, alla luce delle esperienze registratesi sul territorio nazionale, che la forma di tirocinio risultata più efficace è quella prevista dall'art. 73 l. 98/2013, essendo quest'ultimo lo strumento più duttile, più flessibile, più efficace, nonché di più immediata e lineare applicazione, sia nel settore civile che, negli ultimi anni, anche in quello penale.

Infatti, questo tipo di tirocinio si discosta dal modello convenzionale, potendo il laureato direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario e non dovendo lo stesso essere iscritto alla pratica forense o alla SSPL, il che conseguentemente consente una sostanziale autonomia di gestione da parte dell'ufficio. Negli altri casi, infatti, il dirigente deve rapportarsi con SSPL e con l'ordine degli avvocati (in particolar modo per la predisposizione congiunta dell'iniziale progetto formativo). Si tratta, inoltre, della forma di tirocinio di più lunga durata, che garantisce pertanto continuità nel rapporto fra magistrato/ufficio e tirocinante, oltre ad essere destinato ai soli laureati più meritevoli; pone, infine, di regola anche minori problemi di incompatibilità.

Tant'è che lo stesso legislatore, recependo i positivi risultati registratisi nella prassi, è intervenuto più volte a modificarlo, ampliandone l'ambito applicativo. Ha, inoltre, sostenuto e promosso la formazione degli stagisti, coordinandola, da un lato, con la Scuola Superiore della Magistratura e, dall'altro, con i rispettivi Consigli dell'Ordine e con il CNF e le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Ha, infine, previsto un incentivo economico sotto forma di borsa di studio, che, peraltro, si auspica venga implementato per renderlo più effettivo e generalizzato (cfr. sub “*Modalità e requisiti di accesso*”).

Dai dati forniti recentemente dal Ministero della Giustizia emerge che nel 2016 all'incirca un terzo dei vincitori del concorso per magistratura ordinaria rispetto ai posti messi a concorso hanno svolto il tirocinio formativo ex art. 73 l. 98/2013, *trend* che è aumentato notevolmente rispetto agli anni precedenti e che è in ulteriore aumento per l'anno 2017.

Il predetto *trend* positivo trova altresì conferma nei dati rilevati dall'Ufficio Statistico del CSM nel corso del monitoraggio effettuato nell'ambito della istituzione dell'Ufficio del Processo. Risulta infatti che il tirocinio ex art. 73 l. 98/2011 è stato istituito nella maggior parte dei tribunali, ossia nell'82% degli stessi.

Per contro, il tirocinio di cui all'art. 37 l. 98/2013, comunque non poco diffuso nei tribunali di piccole dimensioni, è in atto nel 36% circa dei Tribunali.

Più problematico e meno compatibile con l'organizzazione del lavoro del magistrato risulta, allo stato, il tirocinio regolamentato dal D.M. 17 marzo 2016, n. 58. Prova ne è la scarsa applicazione della presente tipologia negli uffici giudiziari: alla luce del predetto monitoraggio è risultato che il tirocinio ex art. 58 DM 17 Marzo 2016 è in atto solamente nelle Corti di Appello di Torino, Milano e Bari, nonché nel 9% circa dei Tribunali.

Le difficoltà riscontrate sono molteplici: innanzitutto la possibilità data allo stagista di cambiare ufficio giudiziario dopo sei mesi, facendo in tal modo venire meno sia la continuità necessaria per un'efficiente organizzazione dell'attività giudiziaria, che l'effettivo apporto fornito dallo stagista in favore del magistrato, che ha investito nella sua formazione; inoltre questi stagisti incidono, unitamente agli altri (di cui agli artt. 37 l. 111/2011 e 73 l. 98/2013), nel computo complessivo del numero di tirocinanti che un magistrato può avere a disposizione, sottraendo quindi possibili risorse più efficaci al magistrato formatore.

2. Il ruolo attuale del CSM

La normativa primaria e secondaria che di seguito sinteticamente si riassume (riportandone il testo integrale nella relativa appendice normativa) assegna al Consiglio un ruolo di monitoraggio sull'utilizzo dello strumento del tirocinio formativo.

Trattasi di un potere di vigilanza che il Consiglio esercita:

- sotto forma di *presa d'atto* delle convenzioni ex art. 37 l., con eventuali rilievi per le integrazioni e le modifiche necessarie;

- sotto forma di approvazione della proposta tabellare ed in particolare del DOG, di cui una sezione – come previsto dalla circolare sulle tabelle – deve essere dedicata ai tirocini.

Invero, l'art. 37 comma 4 del d.l. 98/2011 prevede che i capi degli uffici giudiziari possano stipulare con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati apposite convenzioni da **sottoporre al vaglio del Consiglio giudiziario** che dovrà esprimere sul punto **parere favorevole**, con successiva **presa d'atto da parte del CSM**, salvi eventuali rilievi per le integrazioni e le modifiche necessarie.

Più incisivo è il potere di vigilanza da parte del CSM sull'organizzazione e gestione dei tirocini in sede di approvazione della proposta tabellare.

La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 (Delibera di Plenum in data 25 gennaio 2017 – Prot.n. 1318 del 26.1.2017, così come modificata alla data del 19 settembre 2018) prevede all'art. 9 [8] **che una apposita sezione del DOG (che unitamente al progetto tabellare costituisce parte integrante della proposta tabellare degli uffici) sia dedicato a tutte le tipologie di tirocinio di cui si avvale l'ufficio.**

Nella predetta sezione sono presenti le convenzioni e la documentazione inerente ai tirocini, ivi compresa la descrizione dei risultati ottenuti, nonché il “documento informativo” di cui alla risoluzione 29 aprile 2014 del CSM.

La stessa circolare, inoltre, all'art. 10 [8] prevede per i Tribunali ordinari – l'art. 10-*bis* [8] per i Tribunali per i Minorenni, i Tribunali di Sorveglianza e le Corti di Appello – , come modificato dalle delibere del Consiglio del 18 luglio 2018 [9] e del 5 dicembre 2018 [10] l'obbligo del Dirigente di istituire entro il 30 giugno 2019 la struttura organizzativa denominata **Ufficio per il processo, al quale sono assegnati i tirocinanti di cui all'art. 16-octies del decreto legge n. 179/2012 [3]**, e coloro che svolgono la formazione professionale di cui all'art. 73 del decreto legge n. 98/2013. Le relative decisioni organizzative trovano collocazione nel DOG (cfr. comma 8 dell'art. 10).

Per ciò che concerne gli uffici requirenti l'art. 2 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 [11] istituisce l'**Ufficio di collaborazione del Procuratore, articolazione organizzativa** obbligatoria così come stabilito dalla delibera CSM 28 febbraio 2018 [12].

L'art. 2, secondo comma, stabilisce che l'ufficio di collaborazione del Procuratore si avvale dei tirocinanti *ex art.* 73 legge 98/2013 e art. 37 legge 111/2011.

Appare, quindi, evidente come i documenti organizzativi generali di accompagnamento dei progetti tabellari degli uffici giudicanti ed i documenti recanti i criteri organizzativi per gli uffici di procura di cui all'art. 1 D.lgs. 106/2006 (seppur in quest'ultimo non sia prevista un'apposita sezione), rappresentino i contenitori nei quali collocare, ad opera dei dirigenti degli uffici giudiziari, le principali figure di tirocinio formativo, tenuto conto che il tirocinio formativo, in quanto strumento ideato e progettato per incidere – in termini di miglioramento – sull'efficienza e quindi sulla

produttività dell'ufficio, deve poter essere sottoposto ad un'azione di monitoraggio e controllo da parte del Consiglio.

3. Contenuto minimo essenziale dello strumento organizzativo dei tirocini formativi

Da tutto quanto sopra indicato ed alla luce della ricognizione delle esperienze fin qui maturate – compiuta anche attraverso il monitoraggio effettuato dal Consiglio alla data del 30 giugno 2017 circa lo sviluppo sul territorio nazionale dell'Ufficio per il processo e trasfusa nella delibera consiliare del 18 giugno 2018 – deriva la necessità di indicare il contenuto essenziale dei tirocini formativi, offrendo indicazioni operative precise ma duttili, che tengano conto della attuale possibilità di svolgere i tirocini in tutti gli uffici della giurisdizione ordinaria, del settore civile e penale (ed in tale ultimo caso sia giudicante che requirente) senza limitazioni. Ciò nel solco di quanto già indicato nella risoluzione del 29 aprile 2014.

a. Documento informativo del Dirigente dell'ufficio.

Si conferma l'onere per il Dirigente dell'ufficio della predisposizione di un apposito documento (decreto, nota ecc.), descrittivo del “contenuto minimo” del modulo organizzativo (mansionario, magistrato coordinatore, ecc.) e dei principali oneri ed obblighi del tirocinante (riservatezza ecc.). Tale documento assolverà allo stesso tempo alla funzione programmatica circa l'utilizzo dello strumento organizzativo del tirocinio, ed informativa per i giovani laureati potenzialmente interessati, posto che verrà pubblicizzato nelle forme ritenute migliori per l'ufficio (sito *web* dell'ufficio, comunicazione alle Università, SSPL e ordini avvocati del circondario).

Il “documento informativo” dovrà essere allegato dai dirigenti degli uffici ai programmi di gestione annuali *ex art. 37* legge 111/2011, ai D.O.G. triennali o ai progetti organizzativi degli uffici requirenti.

b. Nomina e ruolo del coordinatore dei tirocini.

Si conferma l'opportunità della nomina da parte del dirigente di uno o più coordinatori dei tirocini (per il settore civile e penale).

In un'ottica di piena trasparenza, si ritiene opportuno che la nomina del/dei magistrati coordinatori sia effettuata previo interpello rivolto ai magistrati dell'ufficio. Tra i magistrati che hanno dato disponibilità verrà data priorità a coloro che risultino dotati di adeguata esperienza e capacità organizzative.

Il coordinatore coadiuva il dirigente dell'ufficio:

- a) nella eventuale predisposizione e pubblicazione del bando per i tirocini;
- b) nella predisposizione del documento informativo relativo a obblighi e impegni inerenti al tirocinio;
- c) nella verifica, attraverso il colloquio con il tirocinante, delle sue preferenze e inclinazioni al fine di indirizzarlo alle funzioni e/o al settore più confacente.

Svolge inoltre una funzione di raccordo e di riferimento:

- a) relativamente ai rapporti tra tirocinante e magistrato affidatario, anche per la soluzione di eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso del tirocinio;

b) con la struttura territoriale della Scuola della magistratura, per la predisposizione e realizzazione del programma formativo;

c) con il MAGRIF per la tempestiva rilevazione e segnalazione delle esigenze di dotazioni informatiche.

c. Nomina e ruolo del magistrato affidatario

Il dirigente dell'ufficio esplicita i criteri di assegnazione dei tirocinanti a singoli magistrati, anche in relazione ad attività svolte da sezioni o gruppi di lavoro, in termini coerenti con i progetti formativi predisposti e con le esigenze organizzative dell'ufficio, eventualmente mutuando i criteri di nomina dei magistrati collaboratori dei MOT e tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dal tirocinante; acquisisce con interpello periodico le dichiarazioni di disponibilità, con l'ausilio del coordinatore.

Il tirocinante può essere destinato quale risorsa all'Ufficio per il processo nell'ambito di specifici obiettivi (cfr. Linee guida per l'Ufficio del Processo – delibera 15 maggio 2019).

Nei casi in cui sia necessario assicurare la continuità della formazione relativa ad un tirocinio in corso, il dirigente potrà designare, *ex officio*, il magistrato affidatario.

Ciascun magistrato potrà rendersi affidatario di non più di due stagisti, fatta salva la possibilità, nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione, di chiedere l'assegnazione di un altro degli ammessi allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

L'affidatario cura la realizzazione del progetto formativo nel rispetto delle esigenze del tirocinante e delle necessità organizzative dell'ufficio.

d. Progetto formativo

Il progetto formativo delinea le modalità di attuazione del tirocinio contemperando le esigenze formative del tirocinante con le necessità organizzative dell'ufficio; definisce in modo flessibile e concreto l'impegno di presenza nonché gli ulteriori doveri connessi al tirocinio, ed è redatto in accordo con il magistrato coordinatore e con il singolo magistrato affidatario.

Si evidenzia l'opportunità che sia garantito un impegno del tirocinante pari ad almeno 15 ore e non superiore a 20 ore settimanali, includendo le attività che richiedono la presenza presso l'ufficio.

Il tirocinante concorda col magistrato affidatario i periodi di assenza.

Il progetto formativo indica le attività in cui verrà impegnato il tirocinante, quali:

Per gli uffici giudicanti:

- a) verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria dei fascicoli delle udienze;
- b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio;
- c) verifica preliminare della regolarità delle notifiche;
- d) studio dei fascicoli individuati dal magistrato affidatario, preparazione della 'scheda del procedimento' in cui sono sintetizzate le principali questioni di fatto e diritto in discussione; raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali e di posizioni dottrinali pertinenti alla fattispecie;

- e) stesura di schemi o bozze di provvedimenti;
- f) redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice, con archiviazione informatica dei *files* dei verbali per il penale (*utilizzando anche l'applicativo Atti e Documenti 2.0*);
- f) creazione di massime delle pronunce del magistrato su questioni di diritto particolarmente ricorrenti o complesse;
- g) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza del magistrato ed eventualmente della sezione di appartenenza.

Per gli uffici requirenti:

1) Attività nel corso delle indagini preliminari:

Attività di supporto nell'esame e nella definizione dei fascicoli pendenti. Redazione di bozze di provvedimenti (richieste archiviazione, avvisi *ex art. 415-bis c.p.p.*, deleghe di indagini, richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richieste di emissione di decreti penali di condanna, richieste di giudizio direttissimo), analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato e studio dei vari istituti processuali, predisposizione del fascicolo per il dibattimento nei casi di citazione diretta a giudizio;

2) Attività in relazione alla partecipazione ad udienze dibattimentali e camerali:

Attività di supporto collaborando anche nella preparazione dell'esame dei testimoni e nella redazione di eventuali memorie;

3) Attività in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dagli organi giudicanti:

L'affidatario potrà sottoporre al tirocinante le decisioni adottate da parte degli organi giudicanti onde cooperare alla individuazione di orientamenti giurisprudenziali di merito in linea ovvero contrastanti con le determinazioni assunte dall'ufficio e di analizzarli alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Nel corso dello svolgimento delle attività indicate il tirocinante potrà procedere alla implementazione di un archivio informatico dell'affidatario contenente i modelli dei principali provvedimenti emessi dal P.M. nella fase delle indagini preliminari e le questioni giuridiche più rilevanti e controverse tra quelle trattate, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza.

Le attività verranno svolte anche mediante utilizzo degli applicativi informatici messi a disposizione dall'ufficio e, riguardo al settore penale, compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo come valutate dal magistrato affidatario.

Nel progetto saranno indicati gli obblighi che assume il tirocinante e, in particolare, l'obbligo del segreto su quanto appreso in ragione dell'attività svolta e di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione.

Si ribadisce l'impossibilità di destinare alle cancellerie i tirocinanti (diversamente dai tirocinanti di cui all'art. 2 comma 2 DM 2 ottobre 2015), essendo normativamente previsto che vengano utilizzati per coadiuvare l'attività del magistrato, e dunque a diretto supporto dell'attività giurisdizionale, ferma restando l'opportunità di agevolare la conoscenza da parte dei tirocinanti delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi.

L'art. 3 c. 2, D.M. n. 58 del 17 marzo 2016 prevede che "Il Consiglio Superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi" per i tirocini dei praticanti avvocati.

e. Redazione di una breve relazione da parte del magistrato affidatario.

L'art. 37 legge 111/2011 e l'art. 73 legge 98/2013 stabiliscono che il magistrato affidatario predisponga una relazione conclusiva sull'esito del periodo di formazione. Il tirocinante, all'esito del periodo formativo, potrà eventualmente predisporre un'autorelazione dell'attività svolta che trasmetterà al magistrato affidatario ed al magistrato coordinatore.

La relazione sintetica del magistrato affidatario sulle attività svolte dal tirocinante consentirà al magistrato coordinatore e al dirigente dell'ufficio di valutare l'esito del tirocinio, al fine della relativa attestazione.

f. Rilascio di una relazione e/o attestazione dell'esito del tirocinio.

Nell'ambito del tirocinio *ex art. 73 l. n. 98/2013* al termine dello stage il magistrato formatore redige ai sensi del comma 11 una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. La predetta relazione dovrà contenere la positiva o negativa partecipazione e l'indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività espletate, sottolineando, ove ritenuto opportuno, anche i profili di eccellenza che si siano manifestati.

Il dirigente dell'ufficio, o il coordinatore da lui delegato, rilascerà l'attestazione (comma 11-*bis*), che rappresenta un riconoscimento formale del positivo risultato conseguito, affinché possa essere prodotta quale titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello stato. L'attestato costituisce altresì titolo di preferenza per la nomina di GOT e VPO (comma 15).

Al termine del tirocinio *ex art. 37 l. 111/2011* il magistrato formatore redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita che viene trasmessa ai rispettivi enti di competenza.

Al termine del tirocinio presso un ufficio giudiziario del praticante avvocato ai sensi dell'**art. 44 l. 2012 n. 247 e DM 2014 n. 58**, sarà quest'ultimo a redigere una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo.

g. Modalità di erogazione della formazione.

Sono rimaste invariate le previsioni dell'art. 73 in punto ad attività formativa per i tirocinanti; considerato l'impegno organizzativo sotteso agli incontri formativi (curati unitamente alla SSM nonché ai rispettivi consigli dell'ordine ed alle SSPL in presenza di percorsi formativi concorrenti; cfr. comma 5 e 5-*bis*) va ribadita l'opportunità che a tali percorsi formativi possano partecipare

anche i tirocinanti *ex art. 37* legge 111/2011, nonché i tirocinanti *ex art. 44* l.n. 247/2012 che frequentano l'ufficio giudiziario.

La raccolta giurisprudenziale e la predisposizione di schede tematiche, anche nell'ambito di progetti di giustizia predittiva attivati da alcuni uffici giudiziari presuppongono che venga svolta specifica attività formativa in favore dei tirocinanti, ed altresì un controllo a posteriori, in quanto l'elaborazione di orientamenti e la massimazione di sentenze è questione delicata che richiede preparazione *ad hoc*. È peraltro evidente che l'impiego dei tirocinanti nell'attività di raccolta giurisprudenziale garantisce ai suddetti un accrescimento formativo particolarmente qualificante.

È opportuno che dell'attività formativa organizzata dalla struttura territoriale della SSM in favore dei tirocinanti venga data tempestiva informazione ai magistrati affidatari, in modo da consentire il coordinamento tra formazione teorica e pratica.

h. Risorse materiali ed informatiche

L'art. 73 legge 98/2013 comma 4 prevede: *“Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica”*.

Nonostante l'assenza di un'analogha previsione di legge in ordine al tirocinio disciplinato dall'art. 37 l. 111/98, appare evidente come, al fine del proficuo svolgimento di tutte le tipologie di tirocinio, sia necessario mettere a disposizione del tirocinante strumenti logistici ed informatici adeguati.

Le carenze strutturali e logistiche degli uffici rendono tuttora difficile e sovente impossibile garantire al tirocinante una postazione dedicata ed una dotazione strumentale efficiente; vengono inoltre ancora segnalate l'intempestività e l'incompletezza delle forniture di dotazioni informatiche per i tirocinanti nonché l'insufficienza dell'assistenza tecnica.

Al fine di garantire le risorse informatiche necessarie (computer e strumenti di accesso ai sistemi informatici ministeriali) già dal momento iniziale del tirocinio, si prospetta necessario che gli uffici procedano alla rilevazione periodica del fabbisogno di dotazioni e strumenti di accesso in relazione al numero dei tirocini in atto ed a quelli in corso di ammissione, attraverso l'interlocuzione tra Capi degli uffici, Magrif e responsabili dei Cisia competenti. Appare indispensabile l'effettiva e tempestiva collaborazione del Ministero per la completa fornitura delle dotazioni informatiche nonché per l'adeguamento degli applicativi ministeriali, da rendere funzionali alle esigenze del tirocinio; in particolare, in relazione alla consolle con il profilo “assistente”, si rileva la necessità di renderla accessibile anche da postazioni esterne alla Rug.

Va ribadita la necessità che la dotazione informatica sia destinata all'ufficio presso cui si svolge il tirocinio, che provvederà, in base alle esigenze organizzative connesse al progetto formativo, alla assegnazione provvisoria ai singoli stagisti per il periodo di tirocinio, informandoli degli oneri di custodia degli strumenti forniti e della loro tempestiva restituzione al termine del tirocinio, nonché degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati ed alle notizie acquisiti tramite l'accesso ai sistemi informatici e delle regole di sicurezza informatica.

Il magistrato formatore avrà cura di istruire e guidare il tirocinante nell'uso delle dotazioni ministeriali, degli applicativi informatici e, in particolare, della *consolle* con funzionalità assistente. Dette funzionalità andrebbero ulteriormente implementate, non essendo ad esempio allo stato possibile, per il tirocinante, la consultazione dei provvedimenti presenti nell'archivio giurisprudenziale nazionale di merito esistente nella consolle del magistrato.

Risulterebbe altresì opportuno valutare la possibilità di estendere ai tirocinanti la consultazione delle riviste tematiche messe a disposizione dalla SSM.

4. Peculiarità dei tirocini ex art. 73 legge 98/2013

a. Modalità e requisiti per l'accesso

In merito alle modalità ed ai requisiti di accesso al tirocinio va ribadita l'importanza di offrire ai futuri tirocinanti informazioni esaustive, in modo da consentire scelte consapevoli, considerati anche gli impegni e gli obblighi connessi al tirocinio. Le informazioni principali, oltre che nel già citato documento informativo del dirigente dell'ufficio, vanno esplicitate anche in occasione di eventuali bandi indetti per disciplinare l'accesso al tirocinio.

L'ufficio giudiziario di regola propone nel proprio sito istituzionale un'apposita sezione per fornire informazioni in merito all'accesso al tirocinio, e da cui risulta scaricabile il modulo per la domanda, ovvero vengono pubblicizzate le tempistiche di eventuali bandi periodici e le relative modalità di partecipazione.

Deve confermarsi che non risulta necessario indire un bando per regolare l'accesso al tirocinio, procedura che peraltro nel corso degli anni risulta essere stata abbandonata anche da uffici di grosse dimensioni che se ne erano inizialmente avvalse; ciò principalmente a motivo del fatto che le domande di accesso al tirocinio sono drasticamente calate, essendovi attualmente una sorta di concorrenza tra uffici, considerati sia i nuovi uffici che normativamente possono avvalersene, che la disponibilità ad accogliere tirocinanti anche da parte di uffici di minori dimensioni che nel tempo si sono attrezzati per gestire l'ingresso dei tirocinanti e la relativa collocazione e formazione. A ciò consegue che gli aspiranti al tirocinio scelgono l'ufficio che meglio soddisfa i propri interessi (valutando ad esempio la possibilità di iniziare prima il tirocinio, o di essere assegnati a materia di interesse; vedi anche, al paragrafo n. 6, possibili vincoli frapposti da taluni ordini forensi).

Un aspetto su cui i giovani laureati chiedono informazioni agli uffici è quello relativo all'accesso alla borsa di studio, e si è di conseguenza verificato sul campo che la difficoltà di ottenere la borsa di studio – legata al valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario – e le tempistiche della relativa erogazione disincentivano la scelta di molti.

Al fine di incentivare l'accesso ai tirocini ex art. 73 occorrerebbe quindi riconoscere la borsa di studio alla totalità dei tirocinanti, prevedere tempi più contenuti per la relativa erogazione, e valutare altresì se stabilirne normativamente l'esenzione ai fini fiscali. In ogni caso risulta opportuno che le informazioni fornite a riguardo sul sito del Ministero siano precise e dettagliate, considerato che di fatto la possibilità di usufruire di una borsa di studio integra una condizione imprescindibile per molti aspiranti.

La necessità di attivare un bando di accesso si ricollega in genere all'opportunità di gestire le domande congiuntamente per esigenze pratiche e per garantire trasparenza, laddove occorre fare una selezione in presenza di domande superiori alle necessità dell'ufficio, ed occorre altresì garantire la possibilità di scelta della materia da parte del tirocinante rispettando l'ordine di precedenza in graduatoria (dal sito web del Tribunale di Roma emerge peraltro che le domande di ammissione al tirocinio sono calate negli ultimi anni: anno 2017, domande 195, ammessi 150; anno 2018, domande: 145, ammessi 130; anno 2019 116 domande, tutti ammessi; presso il Tribunale di

Milano è di 215 unità il massimo storico di compresenza di tirocinanti, ed attualmente ne risultano presenti 140).

Il bando presuppone peraltro che vengano esplicitati a priori, oltre ai criteri per la formazione della graduatoria di cui all'art. 73 comma 2 (nell'ordine: media aritmetica degli esami indicati al comma 1, voto di laurea, minore età anagrafica), quelli con cui si intendono risolvere questioni non disciplinate ma ricorrenti (problema della media voti in caso di esami ripartiti in più prove, e anche quali esami computare – vedi ipotesi commerciale/commerciale avanzato; problema riconoscimento punteggio aggiuntivo, ovvero mera precedenza, in caso di lode). Non sempre i bandi sono chiari a riguardo, e si segnalano rilievi sollevati dai partecipanti ai bandi. Sarebbe pertanto opportuno, anche per garantire uniformità di trattamento sul territorio, che la normativa venisse integrata in punto a criteri di scelta in presenza di esubero di domande, e comunque con indicazioni circa gli esami da computarsi ai fini del calcolo della media in presenza di piani di studio che prevedano la suddivisione degli esami da valutarsi ai fini del voto minimo normativamente richiesto.

Di regola gli uffici giudiziari mettono a disposizione sul proprio sito un modulo di domanda, che può coincidere con il format allegato alla precedente Risoluzione del 29 aprile 2014. In alcuni uffici viene richiesto che l'aspirante al tirocinio fornisca notizie dettagliate circa il contenzioso in corso presso lo studio legale in cui effettua la pratica forense, al fine di evitare situazioni di incompatibilità.

I requisiti di accesso sono indicati espressamente dall'art. 73 l. n. 98/2013.

Si ricorda che il requisito dell'onorabilità, previsto dall'art. 42-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, è stato abrogato dal Decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116.

b. Coordinamento con la disciplina dell'ordinamento forense

Come detto, lo svolgimento dello stage presso gli Uffici Giudiziari con esito positivo vale 12 mesi ai fini della pratica forense. L'art. 73 del D.M. n. 69/2013 prevede il tirocinio presso l'ufficio giudiziario possa essere svolto (anche) contestualmente alla pratica forense di sei mesi presso lo studio di un avvocato, potendo iniziare in ogni momento nel corso dello stage, nel qual caso l'attività di formazione deve essere "condotta in collaborazione con il CNF, per il tirocinio presso la Cassazione, e con i Consigli degli Ordini negli altri casi, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio" (D.M. n. 69/2013, art. 73, comma 5-bis).

Il necessario coordinamento tra la disciplina del tirocinio *ex art. 73* e la possibile frequentazione delle SSPL o svolgimento della pratica forense è stata oggetto in questi anni di alcune convenzioni stipulate dai capi degli uffici con le SSPL e con gli Ordini forensi, in un'ottica di collaborazione e nell'interesse dei tirocinanti. A titolo di esempio, risulta prevista l'attivazione di polizza assicurativa a vantaggio dei laureati di determinate università per gli ammessi al tirocinio *ex art. 73* laureatisi presso l'università stipulante.

Per contro in alcune realtà locali si sono registrate difformità interpretative sfociate in determinazioni dell'ordine degli avvocati che hanno condizionato il riconoscimento dell'equipollenza del tirocinio *ex art. 73* alla pratica forense al fatto che il tirocinio presso l'ufficio giudiziario fosse preceduto da un periodo di pratica forense di sei mesi. Sulla questione si è

pronunciato in senso sfavorevole all'ordine professionale il TAR Emilia Romagna con sentenza n. 57/2017.

Anche il CNF ha reso diversi pareri su quesiti posti dagli ordini locali in merito all'interpretazione del quadro normativo di riferimento (cfr. Pareri n. 100 del 21 ottobre 2015; n. 82 del 13 luglio 2016; n. 14 del 22 febbraio 2017; n. 34 del 24 maggio 2017; n. 56 del 12 luglio 2017), chiarendo in particolare che lo stage di cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013 può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale forense senza che sia richiesto il previo svolgimento di un semestre di pratica presso uno studio legale.

In merito alla relazione intercorrente tra la disciplina dettata dall'art. 2, c. 1, lettera c), del D.M. n. 58/2016 e quella di cui all'art. 37, co. 4, della Legge n. 111/2011 si rileva che tirocini presso un ufficio giudiziario iniziati prima dell'entrata in vigore del D.M. 70/2016 (3.6.2016) rimangono regolati dalle disposizioni previgenti mentre tirocini iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 70/2016 sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge professionale e dal D.M. 58/2016.

5. Convenzioni: prassi e criticità

In seguito ad una ricognizione effettuata dal Consiglio delle numerose convenzioni stipulate dagli uffici giudiziari con le istituzioni, emerge che, oltre a quelle istitutive di tirocini non curriculari (di cui questa delibera non si occupa, vedi *infra sub 1*), i capi degli uffici di piccole e medie dimensioni nella maggior parte dei casi si sono avvalsi delle convenzioni di cui all'art. 37 l. 111/2011, in casi residuali – anche se attualmente si sta registrando un incremento –, delle convenzioni con gli ordini degli avvocati ai sensi del D.M. 58/2016.

L'esame delle convenzioni (art. 37) con le università, gli ordini degli avvocati e le SSPL consente di giungere alle seguenti considerazioni:

Quanto al loro contenuto è comunemente emerso che le stesse prevedono appositi capitoli riservati:

- alle modalità di accesso al tirocinio, stabilendo criteri di meritevolezza e di attitudini, con predisposizione di una graduatoria da parte del Presidente della Corte di Appello (o da uno o più magistrati da lui delegati), oppure da parte di una apposita Commissione composta da esponenti dell'ordine avvocati/università/SSPL e esponenti del rispettivo ufficio giudiziario, spesso previo colloquio informatico con l'aspirante tirocinante anche al fine di valutare le propensioni personali;
- ai criteri di scelta dei magistrati affidatari, tenendo conto delle attitudini formative manifestate e comprovate da specifici elementi di valutazione, nonché del carico di lavoro e delle esigenze organizzative dell'ufficio;
- all'impegno da parte del tirocinante al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo, nonché alle cautele a tal fine adottate. Ed infatti le convenzioni devono prevedere che le attività formative non possano concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto o riservati in forza di norme processuali;
- al previo obbligo di sottoscrizione del progetto formativo;

- ai casi di incompatibilità; vi è l'obbligo, infatti, di prevedere che i tirocinanti che svolgono la pratica forense non possano essere affidati a magistrati dinanzi ai quali componenti dello studio legale cui appartengono gli stessi esercitano stabilmente la professione;
- ai casi di interruzione del tirocinio per il venir meno del rapporto di fiducia fra magistrato formatore e tirocinante;
- alla previsione di supporto finanziario di terzi (mediante la previsione di borse di studio, assegnazione di portatili all'esito positivo della formazione).

In alcuni casi è stato previsto un cd. diritto di recesso – da motivare – entro trenta giorni dall'inizio del tirocinio, con possibilità di riprendere l'attività della scuola di formazione, previsione da disincentivare creando la stessa notevoli problemi organizzativi agli uffici, oltre che inutili lungaggini nell'*iter* di assegnazione del tirocinante al magistrato o all'Ufficio di destinazione.

In altri casi è stata contemplato l'obbligo di invio della relazione conclusiva predisposta dal magistrato affidatario al consiglio giudiziario, previsione ultronea rispetto alla disposizione normativa.

Risulta, in alcuni casi, assente la disposizione relativa ad una copertura assicurativa in favore del tirocinante; laddove prevista (copertura contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi) è a carico dell'ente con cui l'ufficio stipula la convenzione.

Grande attenzione va poi prestata nella scelta dell'ente, pubblico o privato, con cui si intende addivenire ad un accordo convenzionale, dovendo sempre analizzare e valutare accuratamente le eventuali ricadute sul prestigio dell'Ufficio giudiziario.

Invero, tale prudenza deve essere adottata in particolar modo nella stipula di convenzioni con terzi finanziatori (Fondazioni ecc.), possibile non solo per i tirocini *ex art.* 37 l. 111/2011, bensì anche nell'ambito del tirocinio ai sensi dell'*art.* 73 l. 98/2013 (cfr. comma 17).

Infatti, il legislatore ha inteso delineare una precisa disciplina relativa al previo controllo autorizzatorio delle convenzioni da parte del Ministero della Giustizia. L'*art.* 1 comma 787 legge 208/2015 [13], che richiama l'*art.* 15 della legge 241/1990 [14], prevede infatti che le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della Giustizia.

Peraltro, con circolare dd. 8 novembre 2016 il Ministero della Giustizia [15] ha reso chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione del citato comma 787 l. 208/2015, precisando che *il nuovo comma 787 nulla ha immutato in tale materia, giacché esso ha semplicemente introdotto l'obbligo (a partire dal 1. gennaio 2016) di una preventiva autorizzazione del Ministero alla loro stipula, a pena di inefficacia.*

Nel prevedere all'*art.* 2 i casi di esclusione della preventiva autorizzazione ha precisato che, *salva diversa valutazione da parte dei Capi degli uffici, non appare necessaria alcuna autorizzazione per le convenzioni relative ai tirocini ex art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111, e succ. mod.) ed ex art. 73. D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98, e succ. mod.).*

Per le convenzioni stipulate con gli enti privati si richiama quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia prot. Nr. 0186223 del 13 ottobre 2017 [16].

6. Precedenti consiliari

Questo Consiglio ha sin dal 2001 adottato delibere in tema di tirocini e *stage*, esprimendo sempre una posizione di favore¹:

Fra le più recenti delibere e risposte del Consiglio si ricordano:

¹ a) *Delibera 21 novembre 2001*: con tale delibera il CSM ha risposto alla nota del Primo Presidente della Cassazione in relazione ai presupposti e limiti della stipula di convenzioni tra la Corte Suprema di Cassazione e le Scuole di Specializzazione Forense ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398 e del D.M. 21 dicembre 1999 n. 537.

b) *Delibera 19 luglio 2007*: la delibera, relativa all'*Espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti*, si è preoccupata in modo organico e per la prima volta di dettare un quadro delle condizioni e criteri degli *stage* presso gli uffici giudiziari.

c) *Delibera 18 gennaio 2008*: la delibera ha allargato il campo dei soggetti a cui le convenzioni possono essere rivolte, indicando la possibilità di ingresso sia a studenti di giurisprudenza nel corso dei loro studi a fini integrativi delle attività formative (*tirocinio cd. curriculare*) sia per l'orientamento al lavoro di laureandi e di laureati in giurisprudenza (*tirocinio di orientamento*). Il modello normativo di riferimento che tale delibera ha tenuto presente è quello dell'art. 18 legge 196/1997.

d) *Delibera 13 luglio 2011*: il Consiglio, esprimendo una valutazione di favore sul D.L. 9 febbraio 2011 n. 98, ha mosso alcuni rilievi critici, in particolare per la mancata previsione del ruolo del CSM nell'*iter* di approvazione delle convenzioni, per le insufficienti indicazioni in ordine alla selezione dei "più meritevoli" ammessi al tirocinio e per la mancanza di dettaglio delle attività formative. Significativa è la parte della delibera nella quale si legge ed interpreta l'introduzione delle convenzioni ex art. 37 legge 111/2011 proprio nell'ottica e nella direzione della costruzione del c.d. *ufficio per il processo*, auspicando che al più presto si arrivi proprio ad una previsione normativa di una struttura tecnica permanente di assistenza al giudice.

e) *Delibera 22 febbraio 2012*: con tale delibera sono state affrontate in modo organico le novità introdotte dall'art. 37 legge 111/2011 e il Consiglio ha definito il proprio ruolo nell'*iter* di approvazione della convenzione. Sono stati delineati i contorni e le modalità di utilizzazione delle convenzioni con *stage* e tirocini, giungendo ad enucleare un vero e proprio decalogo di prescrizione per i dirigenti degli uffici giudiziari.

f) *Delibera 22 febbraio 2012*: con tale delibera sono state affrontate in modo organico le novità introdotte dall'art. 37 legge 111/2011 e il Consiglio ha definito il proprio ruolo nell'*iter* di approvazione della convenzione (12). Sono stati delineati i contorni e le modalità di utilizzazione delle convenzioni con *stage* e tirocini, giungendo ad enucleare un vero proprio decalogo di prescrizione per i dirigenti degli uffici giudiziari;

g) *Delibera 11 luglio 2013*: esprimendo il parere sull'art. 73 D.L. 69/2013, il Consiglio ha evidenziato alcune caratteristiche dell'istituto del tirocinio formativo, segnalando le necessità di un intervento "correttivo" in sede di conversione del decreto-legge, specie in relazione alla limitazione degli uffici giudiziari in cui il tirocinio può essere svolto, individuando altresì le seguenti problematiche:

- a. assenza di una completa disciplina di dettaglio quanto a modalità di presentazione delle domande e dei relativi documenti e modalità di effettuazione dell'interpello;
- b. ruolo del magistrato formatore;
- c. problematica dell'esclusività;
- d. assenza di coordinamento con la disciplina dell'art. 37 legge 111/2011

a) delibera del 29 aprile 2014

Con la delibera del 29 aprile 2014 il CSM ha realizzato una nuova riflessione di carattere ampio e generale sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, esaminando le problematiche derivanti dalla concreta applicazione dell'art. 37, commi 4 e 5, legge 111/2011, nonché gli ulteriori interventi del legislatore in materia, con le previsioni di cui all' art. 73 della legge 98/2013 e dell'art. 44 legge 247/2012. La delibera individua analiticamente le caratteristiche di ciascuno degli istituti e le modalità procedurali di impiego di essi negli uffici, con particolare riferimento al ruolo dell'organo di governo della magistratura; indirizza ai capi degli uffici le specifiche direttive operative ritenute utili ed opportune, prescrivendo in particolare che sia data immediata comunicazione al Consiglio delle convenzioni e/o accordi stipulati ai sensi degli artt. 37 legge 11/2011 e 73 legge 98/2013, sui quali il CSM delibera, previo parere del Consiglio giudiziario. I Capi degli Uffici devono inserire in apposita sezione dei programmi di gestione annuali *ex art. 37.l. 111/2011* e nei Documenti Organizzativi Generali per gli uffici giudicanti, nonché nei documenti recanti i Criteri Organizzativi per gli uffici di Procura, le tipologie di tirocinio adottate nell'ufficio.

b) delibera del 18 febbraio 2015

Con la delibera del 18 febbraio 2015 il Consiglio ha espresso un parere sul Regolamento del Ministro della Giustizia inerente la disciplina dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012, ribadendo la funzione comune a tutta la macroarea del *training on the job*, da un lato *dell'implementazione dell'efficienza del servizio giustizia, garantendo l'acquisizione temporanea di energie intellettuali esterne al sistema giudiziario; dall'altro*; dall'altro di acquisizione di un prezioso bagaglio formativo e di una specifica professionalità a fini abilitativi.

Il Consiglio ha peraltro espresso forti perplessità sulla possibilità di qualsiasi laureato in giurisprudenza di accedere alla pratica e quindi al presente tirocinio. L'assenza dei criteri di accesso volti a selezionare i praticanti più meritevoli e brillanti rischia concretamente di appesantire il lavoro del magistrato facendo venire meno un adeguato apporto qualitativo.

7. Principali problematiche applicative**a) Borsa di studio**

La borsa di studio non risulta garantita a tutti i tirocinanti, essendo subordinata alla capienza dei fondi stanziati anno per anno dal Ministero, e dalla posizione nella graduatoria degli aspiranti, che tiene conto della situazione ISEE ai fini del diritto allo studio

Con riguardo ai requisiti reddituali si profilano incongruità normative, considerato che ad esempio, ai fini delle prestazioni pensionistiche, lo status di studente sino al 26° anno di età viene riconosciuta per le scuole di perfezionamento e corsi annessi alle facoltà universitarie mentre non gode dello stesso riconoscimento il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, con la conseguenza che i tirocinanti si vedono negate, ad esempio, prestazioni previdenziali per contro riconosciute agli iscritti alle scuole di specializzazione per le professioni forensi, e ciò nonostante l'equipollenza normativa tra i due percorsi di formazione, ed il fatto che il legislatore consideri

l'indicatore ISEE con riguardo alle prestazioni erogate a studenti ai fini del riconoscimento della borsa di studio.

La posticipazione dell'erogazione della borsa di studio (normalmente liquidata a tirocinio pressoché ultimato, o addirittura a tirocinio già ultimato) presenta del pari delle criticità, non solo perché il tirocinante è costretto ad anticipare spese ottenendo la borsa di studio di regola a più di un anno di distanza dall'inizio del tirocinio, ma altresì dal punto di vista fiscale, considerato che, non essendo prevista una esplicita esenzione, le borse di studio assegnate per il tirocinio previsto dall'art. 73 d.l. n. 69/2013 vengono assimilati ai redditi da lavoro dipendente in base all'art. 50 co. 1 lett. C) del T.U.I.R. e alla circolare Ministero Finanze n. 326/E del 1997, risultando peraltro i percipienti svantaggiati rispetto ad un lavoratore dipendente in quanto la retribuzione ai fini fiscali viene riferita all'anno in cui è stata percepita, e quindi ove il beneficiario della borsa di studio dovesse percepire dei redditi nell'anno successivo, ai fini della determinazione dell'imposta verrà considerata anche la borsa di studio percepita per il tirocinio svolto nell'anno precedente.

Al fine di incentivare l'accesso ai tirocini ex art. 73 occorrerebbe quindi riconoscere la borsa di studio alla totalità dei tirocinanti, prevedere tempi più contenuti per la relativa erogazione, e stabilirne altresì normativamente l'esenzione ai fini fiscali. In ogni caso risulta opportuno che le informazioni fornite a riguardo sul sito del Ministero siano precise e dettagliate, considerato che di fatto la possibilità di usufruire di una borsa di studio integra una condizione imprescindibile per molti aspiranti.

Il ricorso al contributo di terzi finanziatori per l'erogazione di borse di studio – pur sperimentato da alcuni uffici giudiziario – pone indubbe problematiche non solo di tipo organizzativo, essendo necessario salvaguardare l'immagine di terzietà dell'ufficio giudiziario, che è bene rimanga estraneo a logiche di *fundraising*.

b) Tutela INAIL

L'art. 73, d.l. n. 69/2013 non contiene alcuna previsione riguardo della tutela INAIL.

Al contrario, l'art. 18 della l. n. 196/1997, al pari del relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 25 marzo 1998 n. 142, impone l'obbligo, da parte dei soggetti promotori, di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'INAIL.

Siffatta situazione rappresenta una indubbia criticità per i capi degli uffici, in particolar modo per i tirocini privi di copertura che si instaurano direttamente con l'ufficio giudiziario.

c) Verifica condizioni di accesso

L'art. 73 comma 3 prevede che “i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

Nel caso in cui l'aspirante decida di avvalersi esclusivamente dell'autodichiarazione l'Ufficio giudiziario procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti (ad es. tramite richiesta di informazioni all'Università di provenienza) I requisiti per l'accesso al tirocinio possono essere oggetto di autodichiarazione da parte dell'aspirante.

Il Consiglio ha inoltre chiarito, con delibera del 6 febbraio 2019, che in materia di ammissione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari *ex art. 73 legge 98/2013* i requisiti della media degli esami e del punteggio di laurea sono alternativi fra loro e non cumulativi.

Con riferimento al calcolo della media degli esami universitari, prevedendo alcune Università esami distinti per la stessa materia (es. per Diritto privato: Diritto privato 1 e Diritto privato 2), talvolta con crediti (CFU) diversi, si chiarisce che in tal caso deve essere calcolata la **media ponderata** e non la media generale.

Es. Diritto penale 1 (6 crediti) 30; diritto penale 2: (4 crediti) 20

Media ponderata [(30x6) + (20x4)] /10 = 26

Media generale (30+20) /2 = 25

d) Sospensione del tirocinio

La complementarietà tra il tirocinio presso gli uffici giudiziari e la pratica forense, normativamente stabilita, suggerisce la possibilità di mutuare dalla disciplina di quest'ultima possibili soluzioni per questioni che non risultano espressamente disciplinate dalla normativa primaria e secondaria in materia di tirocini presso gli uffici giudiziari.

Ciò vale in particolare per le situazioni in cui il tirocinante si trovi impossibilitato a frequentare l'ufficio giudiziario per un periodo relativamente lungo (per gravidanza o motivi di salute) ovvero necessiti di usufruire di un periodo di sospensione per motivi di studio o di lavoro.

L'art. 41 c. 5 legge n. 247/2012 prevede in via generale la possibilità dell'interruzione della pratica forense per un periodo massimo di sei mesi in presenza di un "giustificato motivo, anche di carattere personale".

Deve quindi ritenersi coerente con il sistema di complementarietà tra percorsi di formazione che anche il tirocinio presso un ufficio giudiziario possa essere interrotto per un periodo massimo di sei mesi in presenza di comprovate e serie ragioni, anche di carattere personale.

Il CSM con delibera del 26 luglio 2017 ha affermato che in caso di astensione per maternità durante il tirocinio formativo *ex art. 73 legge 98/2013*, quest'ultimo stesso deve avere luogo per l'intero periodo di diciotto mesi, dovendo la tirocinante recuperare il periodo di astensione per maternità.

Con altra delibera del 7 novembre 2018 ha affrontato il tema della sospensione del tirocinio a causa di uno svolgimento all'estero di un dottorato di ricerca affermando che quest'ultima costituisce circostanza "eccezionale" che legittima la sospensione del tirocinio formativo *ex art. 73 legge 98/2013*, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, il periodo complessivo di durata del tirocinio deve essere di 18 mesi.

e) Svolgimento del tirocinio in più uffici giudiziari

A seguito di specifico quesito, il CSM in data 25 febbraio 2016 ha risposto che il tirocinio formativo *ex art. 73* deve essere svolto per intero presso l'ufficio giudiziario per il quale è stata chiesta ed ottenuta l'ammissione ritenendosi che, diversamente, risulterebbe snaturata la natura negoziale del rapporto che lega il tirocinante all'ufficio giudiziario.

Mutando il precedente orientamento, con successiva delibera del 5 giugno 2019, il Consiglio ha ritenuto possibile che il tirocinio originariamente iniziato presso un ufficio giudiziario possa concludersi presso altro ufficio, purché non risultino domande di ulteriori aspiranti tirocinanti che siano stati pretermessi per fare posto a quello proveniente da altro ufficio e purché lo svolgimento del tirocinio risulti utile sia per il tirocinante sia per l'ufficio. In tale delibera, inoltre, il Consiglio ha posto in rilievo che, quanto alla natura "negoziale" del rapporto tra tirocinante ed ufficio giudiziario, tale rapporto non si instaura con un'impresa privata ma con un ufficio giudiziario, dovendo pertanto perseguire, oltre che un interesse formativo per il tirocinante, un interesse pubblico per la collettività intera, relativo al supporto all'attività giudiziaria; tale supporto, seppur inizialmente diretto verso il singolo ufficio giudiziario, riguarda in realtà l'intera amministrazione della giustizia nel territorio nazionale e, di riflesso, l'intera collettività nazionale, non essendo dunque incongruo consentire, in presenza di obiettive e comprovate ragioni giustificatrici, la possibilità di continuare in altro ufficio il tirocinio inizialmente cominciato altrove.

La complementarità tra percorsi formativi omogenei, come prevista da ultimo anche dal D.M. 17 marzo 2016 n. 58, potrebbe suggerire un riesame della questione, fissandosi un periodo minimo di permanenza in ciascun ufficio di almeno sei mesi, analogamente a quanto previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. citato, e previa regolamentazione mediante convenzione tra uffici, in modo da garantire la salvaguardia dell'interesse all'apporto all'ufficio giudiziario e la necessaria trasparenza e generalità di applicazione ai tirocinanti interessati.

Si ritiene che in ogni caso meriti di essere salvaguardato l'affidamento del tirocinante che abbia svolto periodi di tirocinio frazionati in virtù di specifica convenzione tra uffici.

Ulteriore problematica è quella della possibilità di cumulo di analogo periodo di tirocinio svolto presso le Corti europee. Attualmente la questione è oggetto di esame da parte del Consiglio e del Ministero della Giustizia. Al riguardo, può solo segnalarsi che la disciplina normativa del tirocinio professionale prevede espressamente che il tirocinio possa essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione (art. 6 c. 4 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137).

Qui di seguito si riportano sinteticamente le delibere del CSM relative alla problematica del cumulo dei periodi in diversi uffici:

a) delibera del 12 dicembre 2018 - assunzione presso pubblica amministrazione- parte finale tirocinio-valutazione del dirigente

È stata esaminata la compatibilità del tirocinio con l'assunzione da parte di una pubblica amministrazione a tempo indeterminato (nella specie il Ministero della Giustizia). In relazione al quesito avente ad oggetto la possibilità che il tirocinante svolga a distanza la parte finale del tirocinio senza presenza nella sede di lavoro, in quanto assunto come assistente giudiziario, il Consiglio ha sottolineato come la normativa non osti esplicitamente a tale possibilità organizzativa. In tale eventualità occorre peraltro che il capo dell'ufficio, nell'autorizzare tale peculiare modalità, valuti (riportando le argomentazioni nella parte motiva del provvedimento di autorizzazione), sotto il profilo delle esigenze organizzative, se la prestazione del tirocinante continui a fornire un'utilità all'ufficio essendo, in caso contrario, possibile l'interruzione del tirocinio stesso in base al disposto dell'art. 73, comma 9; inoltre il magistrato formatore, sotto il profilo delle esigenze formative,

dovrà valutare se la prestazione del giovane laureato, alla luce del percorso già fatto all'interno dell'ufficio giudiziario, sia o meno sufficiente a garantire un percorso idoneo alla luce dell'attività che questo sarà in grado di espletare.

b) delibera del 5 giugno 2019 – cumulo periodi – ammissibilità

Il Consiglio ha dato risposta positiva al quesito circa la possibilità di cumulare due periodi di tirocinio ex art. 73 legge 98/2013, svolti presso due diversi uffici, al fine del raggiungimento del limite temporale utile per l'accesso alle professioni legali ed ai concorsi pubblici, ritenendo che ciò non sia incongruo rispetto all'utilità ed al supporto che il tirocinante è chiamato ad assicurare non già verso uno specifico ufficio giudiziario ma verso l'intera amministrazione della giustizia nel territorio nazionale. Con detta delibera, il Consiglio ha modificato il proprio orientamento espresso nella precedente delibera del 25 febbraio 2016.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera di approvare

la risoluzione in tema di tirocini formativi non curriculari, come esposta in parte motiva;

delibera inoltre

di inviare la presente risoluzione al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense ai fini dell'attuazione dell'art. 44 legge 31 dicembre 2012, n. 247 sulla "Nuova Disciplina dell'ordinamento della professione forense", nonché alle Scuole di specializzazione per le professioni legali.